



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

BANDO DI CONCORSO

CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI - ANNO 2014

Il Comune di Quinto di Treviso indice il Bando di Concorso, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1782 del 29.09.2014 per la concessione di contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2013, risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi n. 392 del 27.07.1978, n. 359, art. 11 commi 1 e 2, dell'8.8.1992 e n. 431 del 9.12.1998.

I contratti di affitto relativi all'anno, per i quali viene richiesto il contributo, devono riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva. E' ammessa una unica richiesta cumulativa di contributo, anche a fronte di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2013.

A) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere un contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione):

1. che alla data della presentazione della domanda sia residente nel Comune di Quinto di Treviso;
2. che abbia avuto nell'anno 2013 la residenza principale ed esclusiva in un Comune del Veneto e non abbia presentato una richiesta di contributo con le stesse finalità in altra regione;
3. che non abbia usufruito nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2013 una detrazione IRPEF sull'affitto (requisito esteso a tutto il nucleo familiare) superiore a € 200,00;
4. i cui componenti il nucleo familiare non siano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o assegnatari di alloggi concessi da altri enti il cui canone venga determinato in base al reddito o alla condizione economica familiare;
5. i cui componenti il nucleo familiare non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il 6% del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI), sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
6. che presenti o produca un'attestazione ISEE in corso di validità (D.Lgs. n. 130/2000 e DPCM 242/2001) da cui risulti un ISEefsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto B), non superiore a € 14.000,00;
7. nel caso di straniero extracomunitario, che sia in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30.07.2002 n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008 n.92 (convertito dalla legge 24.07.2008 n.125) e legge 15.07.2009 n.94 oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
8. se cittadino non italiano (comunitario ed extracomunitario) che non sia stato destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
9. se cittadino extracomunitario, in base all'art 11, comma 13, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito con legge 6.08.2008 n. 133, con residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assoluta dal coniuge convivente;
10. **che nel corso dell'anno 2013, abbia occupato un alloggio in locazione** ubicato nel Regione Veneto, a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione, regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98 (purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado) con i seguenti requisiti:
 - a) di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
 - b) il cui canone non sia stato determinato in base al reddito o alla condizione economica familiare;
 - c) il cui canone annuo non superi il 150% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque;
 - d) il cui canone annuo, abbia incidenza, in relazione all'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto B), non inferiore al 28% e non superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione sociale non veritiera e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse a riparto, per il 50 % dell'importo ammissibili. Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, nel determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:
 - pensioni esenti:
 - pensioni di guerra;
 - pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate;
 - pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
 - redditi non assoggettabili all'IRPEF:
 - rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
 - e) con superficie netta non superiore del 150% la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq netti per famiglie fino a tre componenti. La superficie netta ammessa viene incrementata di 5 mq netti per ogni componente eccedente i tre. (Nel caso non sia conosciuta la superficie netta è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta viene ottenuta riducendo del 30% la superficie lorda.)

B) MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEEFSFA) - L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, si determina in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica (ai sensi del D.Lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità) sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in

locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza. Per il riparto del Fondo anno 2014, la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'adoneità della domanda dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità, in base al D.lgs. 3 maggio 2000, n.130 che integra e modifica i criteri del D.lgs. 31 marzo 1998, n.109 e al DPCM 4 aprile 2001, n. 242. Poiché è stato pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio 2014, con decorrenza 8 febbraio 2014, il DPCM 5 dicembre 2013, n.159 che riformula in modo sostanziale il calcolo dell'ISEE e fa scadere la validità delle DSU dopo 120 giorni. Qualora i tempi del procedimento richiedano l'applicazione del nuovo indicatore, la nuova misura della condizione economica per l'accesso con i relativi criteri verranno stabiliti con successivo decreto regionale.

C) MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO - L'ammontare del contributo, che viene utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo verrà calcolato come segue:

1. si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare fino al 35% delle proprie risorse al pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da € 7.000,00 fino al limite di esclusione;
2. il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali (che comprendano la spesa di riscaldamento), per un importo non superiore a € 700,00 e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;
3. qualora il canone pagato superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio, sia indice di una migliore condizione economica reale. Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo annuo di euro 10.000,00. Sono escluse le domande il cui canone superi del 150% il canone medio. Tale esclusione non opera per le famiglie con più di cinque componenti o famiglie con persone disabili o non autosufficienti la cui condizione sia stata rilevata nella Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi del D.Lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01;
4. se la superficie dell'alloggio supera la superficie ammessa (vedi punto A10e) si opera una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 150% della superficie netta ammessa. Tale limitazione non opera nel caso in cui, il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto il 65esimo anno di età entro il 31.12.2013 o comprendano membri disabili o non autosufficienti, la cui condizione sia stata rilevata in sede di dichiarazione Sostitutiva Unica per la definizione dell'ISEE;
5. il contributo ammissibile si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a € 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, viene considerato al 100% per ridursi fino al 10% per chi ha l'ISEEfsa pari al valore oltre il quale la domanda viene esclusa per condizione economica (vedi punto A6);
6. in caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo ammesso al riparto, il canone e le spese di riscaldamento sono considerate al 50%.

D) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dallo stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso. Il contributo non sarà dovuto nel caso in cui il contributo finale sia inferiore a € 50,00.

ALTRE DISPOSIZIONI

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - Le domande compilate su apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali, potranno essere presentate dal giorno 10 novembre 2014 al giorno 10 dicembre 2014 presso l'Ufficio Servizi Sociali o Ufficio protocollo del Comune di Quinto di Treviso ovvero possono essere inviate via fax al n. 0422472380 o via mail all'indirizzo comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it.

Si prega tuttavia gli interessati di rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento telefonico al n. 0422 472339, per l'assistenza nella compilazione della domanda e la registrazione informatica della stessa, muniti della seguente documentazione:

- documento valido di riconoscimento;
- attestazione ISEE in corso di validità e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi del D.Lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01;
- per gli stranieri extracomunitari, estremi di carta o di permesso di soggiorno non scaduto, oppure eventuale copia della richiesta di rinnovo presentata entro i termini previsti nonché ulteriore documentazione che attesti i requisiti richiesti;
- copia del contratto di locazione relativo all'anno 2013 registrato ed estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- documentazione relativa ai redditi esenti IRPEF percepiti nell'anno 2013 di tutti i componenti del nucleo familiare;
- ammontare e relativo periodo dei canoni di locazione, delle spese di riscaldamento o spese condominiali di riscaldamento corrisposti per l'anno 2013, limitatamente al costo di tale servizio e fino ad un massimo di € 700,00 su base annua ;
- dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013 relativa agli intestatari di contratto di locazione;
- categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo;
- se extracomunitario certificato di residenza storico previsto dall'art. 11, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133; o autocertificazione che attesti la residenza nella Regione Veneto da oltre 5 anni o nello Stato Italiano da oltre 10 anni.
- In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

CONTROLLI - L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione delle autocertificazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente i benefici dei contributi sui canoni di locazione, si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

PRIVACY – TUTELA DELLA RISERVATEZZA - Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente bando;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- titolare del trattamento è il Comune;
- responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici e privati, nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (Unità di progetto Edilizia Abitativa Regione del Veneto e gli altri Enti e soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
- in ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Quinto di Treviso, 7 novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Bovo Rag. Antonietta